
ALLEGATO D3

**LINEE GUIDA REGOLAMENTO SERVIZIO
FOGNATURA NELL'ATO DI BERGAMO**

TITOLO I – GENERALITA’	3
Art. 1 – Ente gestore del servizio	3
Art. 2 – Ambito di applicazione.....	3
Art. 3 – Competenza della Società	3
Art. 4 – Altre Norme	3
Art. 5 – Ammissibilità degli scarichi.....	3
Art. 6 – Titolarità dello scarico.....	4
Art. 7 – Proprietà delle opere	4
Art. 8– Esecuzione lavori/allacciamenti.....	4
Art. 9– Manutenzione degli allacciamenti.....	5
Art. 10 – Ripristini stradali	5
Art. 11 – Quote di scarico	5
Art. 12 – Piazze e strade private	5
Art. 13 – Manufatti su allacciamenti.....	6
Art. 14 – Divieti.....	6
Art. 15 – Pozzetti di cacciata.....	6
Art. 16 – Immissione acque meteoriche	6
Art. 17 – Scarichi temporanei.....	7
Art. 18 – Calcolo dei volumi immessi in fognatura.....	7
Art. 19 – Controlli della Società	7
Art. 20 – Inosservanza delle norme	8
TITOLO II – INSEDIAMENTI DOMESTICI	9
Art. 21 – Domanda di allacciamento.....	9
Art. 22 – Modalità di innesto alla pubblica fognatura.....	9
Art. 23 – Modalità di realizzazione degli allacciamenti	10
Art. 24 – Separazione acque bianche ed acque nere.....	10
Art. 25 – Visite di verifica durante i lavori.....	11
Art. 26 – Allacciamenti insediamenti esistenti – modifiche	11
Art. 27 – Attestazione corretta esecuzione.....	11
TITOLO III – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI.....	12
Art. 28 – Domanda di allacciamento alla fognatura	12
Art. 29 – Modalità di allacciamento alla fognatura	13
Art. 30 – impianti di trattamento del Cliente	14
Art. 31 – Prescrizioni sugli allacciamenti.....	14
Art. 32 – Spese istruttoria pratica	15
Art. 33 – Durata autorizzazione attivazione scarico – modifiche dello scarico.....	15
Art. 34 – Scarichi assimilabili ai domestici.....	15
Art. 35 – Riconoscimento assimilabilità.....	15
Art. 36 – Ammissibilità degli scarichi – strumenti di misura	16
Art. 37 – Domanda di autorizzazione allo scarico.....	16
Art. 38 – Durata dell’autorizzazione	17
Art. 39 – Parametri per la determinazione delle tariffe	17
Art. 40 – Assoggettamento a tariffa	18
Art. 41 – Tariffa reflui produttivi.....	18
Art. 42 – Tariffe reflui domestici o assimilabili	19
Art. 43 – Penalità e more.....	19
Art. 45 – Controversie	20
ALLEGATO “A” AL REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA	21

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 – Ente gestore del servizio

1.1 La Società UNIACQUE (di seguito Società) provvede alla gestione del servizio di raccolta e collettamento acque reflue nell'Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo in conseguenza dell'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Autorità d'Ambito (di seguito Autorità) con delibera n. 4 del 20/03/2006.

1.2 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle reti di fognatura nere e miste gestite dalla Società con esclusione di quelle cosiddette bianche e/o di quelle che convogliano le acque di supero provenienti dalle suddette fognature miste. Oltre che dal presente regolamento i diritti dell'Utente sono tutelati dalla Carta del Servizio che ne costituisce parte integrante.

Art. 2 – Ambito di applicazione

2.1. L'ambito di applicazione del regolamento coincide con i confini indicati al precedente articolo 1, ovvero con i confini extra territoriali qualora il cliente non risieda nel comprensorio ma intenda altresì beneficiare del relativo servizio.

2.2. La completa osservanza delle disposizioni del regolamento è richiesta a tutte le persone fisiche e giuridiche a qualunque titolo interessate.

Art. 3 – Competenza della Società

3.1. La Società ha diretta ed esclusiva competenza sulla realizzazione e gestione delle reti di pubblica fognatura e sulla realizzazione delle condotte di allacciamento alla clientela fino ai confini di proprietà.

Art. 4 – Altre Norme

4.1. Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

Art. 5 – Ammissibilità degli scarichi

5.1. L'attivazione dello scarico in fognatura di acque reflue domestiche, industriali, o assimilabili alle domestiche, deve intendersi operante dal giorno successivo a quello dell'autorizzazione allo scarico.

5.2. Lo scarico di acque reflue domestiche in fognatura è sempre ammesso, senza necessità di alcun tipo di trattamento, nel rispetto del presente regolamento.

5.3. Lo scarico di acque reflue industriali in fognatura è ammesso purché soddisfatti i valori limite di emissione di cui al D. Lgs. 152/1999 integrato dal D. Lgs. 258/2000, le leggi

Nazionali e Regionali in materia, le disposizioni degli Enti competenti, il presente regolamento ed il contenuto delle autorizzazioni allo scarico.

Art. 6 – Titolarità dello scarico

6.1. La titolarità dello scarico, per scarichi domestici, viene riconosciuta in capo all'intestatario del contratto di fornitura di acqua potabile.

6.2. Nell'ipotesi di utenze multiple, viene riconosciuta in capo alla persona fisica del legale rappresentante / amministratore condominiale, avuto riguardo alle singole unità immobiliari.

Art. 7 – Proprietà delle opere

7.1. Sono di proprietà del Comune o della Società, anche se realizzati con parziale o totale contributo da parte del richiedente, tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico o di uso pubblico costituenti le opere di fognatura.

7.2. La Società si assume gli oneri di manutenzione delle suddette opere, ad eccezione degli oneri direttamente o indirettamente attribuibili all'utente quali, per esempio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacciamenti alla rete fognaria e/o dei manufatti a monte di questi ultimi, compresa la loro pulizia e le operazioni di spurgo eventualmente necessarie.

7.3. La Società si riserva inoltre il diritto di risarcimento dei danni, in caso di guasti o rotture provocate da soggetti terzi.

Art. 8 – Esecuzione lavori/allacciamenti

8.1. I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di consegna compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.

Nel tratto compreso tra il pozzetto di consegna ed il collettore fognario, i lavori possono essere eseguiti:

- dalla Società, dietro il pagamento da parte dell'utente del contributo stabilito nell' **Allegato A** al presente regolamento ;
- Dal richiedente, a sua cura e spese e sotto il controllo della Società, nel rispetto del regolamento e delle specifiche prescritte per recapitare gli scarichi nei collettori esistenti.

L'utente dovrà inoltre riconoscere alla Società tutti i diritti, contributi e le spese di cui all'**allegato A** al presente regolamento.

8.2. Di norma ciascun lotto sarà servito da un solo allacciamento e sarà realizzato, compatibilmente con le esigenze tecniche della Società, nel tratto più breve fra la condotta pubblica e quella privata. Nell'eventualità l'allacciamento fosse richiesto con differente recapito, il maggior costo per la realizzazione è a carico del cliente, anche se posizionato sul suolo pubblico. Parimenti sono a carico del cliente le spese per la realizzazione di un secondo allacciamento a servizio di un unico stabile / lotto, o in seguito a successiva variazione di destinazione urbanistica del lotto di terreno.

Art. 9 – Manutenzione degli allacciamenti

9.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e quant'altro si rendesse necessario al mantenimento in efficienza delle opere di allacciamento sino al collettore fognario stradale, sono a carico del cliente, in capo al quale sussiste conseguentemente la responsabilità del regolare deflusso delle acque e dell'impermeabilità delle condotte.

9.2. Il cliente è responsabile di tutti i danni a cose o a persone derivanti da sua imperizia o negligenza, ovvero dal mancato rispetto delle norme della buona tecnica o del presente regolamento.

9.3. La Società non assume alcuna responsabilità in caso di interruzione del servizio dovuta a guasti o a cause di forza maggiore.

9.4. La Società invita il cliente all'adempimento degli obblighi di cui al punto 9.1 stabilendo un congruo termine, trascorso il quale provvede d'ufficio, con costi a carico dell'inadempiente, ai sensi del successivo articolo 20.

Art. 10 – Ripristini stradali

10.1. Il cliente che realizza le opere di allacciamento, è tenuto a ripristinare a perfetta regola d'arte quanto eventualmente manomesso, sollevando pertanto la Società da qualsiasi responsabilità in merito.

Art. 11 – Quote di scarico

11.1 Non sono di norma autorizzati allacciamenti privati di fognature, il cui piano di scorrimento sia posto ad una quota inferiore all'estradosso superiore del collettore fognario esistente.

11.2. Nell'impossibilità di far defluire a gravità le acque di scarico, il cliente ha l'onere di adoperarsi per il sollevamento delle stesse alla fognatura stradale attraverso pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in maniera da prevenire rigurgiti all'interno, anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente. Tali impianti, la cui gestione e manutenzione è a carico dell'utente, dovranno evitare in ogni caso rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi natura che possano alterare il regolare funzionamento dei condotti fognari gestiti dalla Società. I danni conseguenti sono a carico dell'Utente.

11.3. La rete fognaria gestita dalla Società può riempirsi fino alla quota del piano stradale; qualora il sito allacciato alla fognatura sia posto ad una quota inferiore, il cliente dovrà adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti ed inconvenienti causati dalla pressione nella rete fognaria.

Art. 12 – Piazze e strade private

12.1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche agli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nelle zone servite dalla rete di fognatura.

12.2 I proprietari degli insediamenti di cui al comma precedente, ricadenti nelle zone servite dalla rete gestita dalla Società, devono provvedere, a proprie spese e secondo le prescrizioni della Società, alla canalizzazione di tali strade e piazze private fino alla fognatura.

12.3. Il progetto di canalizzazione degli scarichi fognari deve sempre essere preventivamente approvato dalla Società.

Art. 13 – Manufatti su allacciamenti

13.1 Sui nuovi allacciamenti, fatte salve diverse disposizioni della Società, è fatto divieto al cliente di utilizzare pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff, ovvero manufatti simili, nel caso in cui l'allacciamento avvenga su rete fognaria collegata ad impianto di depurazione.

13.2 La Società si riserva di richiedere all'utente l'installazione di idonee vasche Imhoff, in caso di particolari esigenze tecnico-operative così come di richiederne la messa fuori servizio e/o il by pass.

13.3. E' vietata l'adozione dei trituratori domestici.

Art. 14 – Divieti

14.1. E' fatto assoluto divieto di immettere in fognatura acque di drenaggio e sorgive, sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, o in grado di sviluppare gas e/o vapori tossici, ovvero di sostanze che possano configurarsi come rifiuti solidi o liquidi, soggetti a diversa disciplina di smaltimento. In particolare è vietato, salvo espressa deroga del Gestore, il trattamento o l'alterazione di rifiuti solidi o liquidi da immettersi nella rete fognaria (es. trattamenti con trituratori meccanici, additivi chimici ecc.). E' inoltre vietato, salvo espressa deroga del gestore dell'impianto di depurazione, l'immissione di scarichi provenienti dagli allevamenti zootecnici.

14.2. Per le acque reflue provenienti da ospedali, cliniche, case di cura e simili, è obbligatorio un opportuno trattamento di disinfezione prima dell'immissione in fognatura.

14.3. E' vietato l'utilizzo del proprio allacciamento per un uso diverso da quello approvato ed autorizzato dalla Società.

14.4. La quantità e la qualità degli scarichi deve essere tale da non danneggiare o impedire il regolare funzionamento della rete fognaria e/o degli impianti, né costituire motivo di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica degli operatori della Società addetti alla manutenzione delle reti.

14.5 Qualora si verificano eventi accidentali che possano comportare lo sversamento nella fognatura di scarichi, o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformi alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dell'insediamento deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione alla Società.

14.6. Comportamenti che siano causa di danni alle acque, al suolo, al sottosuolo, ovvero determinino un pericolo attuale di inquinamento ambientale, obbligano colui che li ha posti in essere, al ripristino a proprie spese delle aree inquinate, degli impianti e/o delle condotte dalle quali è derivato il danno.

Art. 15 – Pozzetti di cacciata

15.1. In caso di particolari condizioni plano altimetriche, ed al fine di ottimizzare il deflusso delle acque reflue, la Società può imporre, a spese dell'utente, l'installazione di pozzetti di cacciata nei punti iniziali delle reti fognarie.

Art. 16 – Immissione acque meteoriche

16.1 La fognatura per le acque bianche che non recapita nelle reti gestite dalla Società non fa parte del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, le modalità di allacciamento delle acque

meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente e raccolte dal dilavamento di strade, piazzali, giardini, cortili, tetti ecc., devono seguire disposizioni e regolamenti dei rispettivi Enti competenti.

16.2 Nella rete fognaria gestita dalla Società possono essere immesse le acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'Utente solo se non smaltibili diversamente, e comunque secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società e previa laminazione.

Art. 17 – Scarichi temporanei

17.1. Le disposizioni del presente regolamento sono vincolanti anche nel caso di insediamenti aventi carattere temporaneo.

17.2. Gli insediamenti di cui al punto 17.1 devono dotarsi, in accordo con le prescrizioni della Società, di un idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere.

17.3. Il sistema di cui al punto 17.2 può coincidere con l'allacciamento definitivo della fognatura ovvero avere carattere provvisorio.

Art. 18 – Calcolo dei volumi immessi in fognatura

18.1. Per le utenze civili, i volumi scaricati in fognatura si assumono pari a quelli prelevati dall'acquedotto o da altra fonte di approvvigionamento. Per gli insediamenti produttivi si presume che i volumi d'acqua scaricati siano pari a quelli prelevati, fatta salva la misura dei volumi effettivi da effettuarsi con apparecchiature da installarsi a cura e spese dell'Utente e secondo le prescrizioni tecniche impartite dalla Società.

18.2. Il cliente ha comunque l'obbligo di dichiarare, in sede istruttoria, se l'approvvigionamento idrico avvenga autonomamente.

18.3. Nel caso di approvvigionamento idrico autonomo, il cliente ha l'obbligo di installare, in prossimità di ciascuna fonte di prelievo, a propria cura e spese, uno strumento di misurazione della portata d'acqua prelevata, avente caratteristiche tecniche ritenute idonee dalla Società. Tali strumenti saranno opportunamente sigillati da parte della stessa Società, o dagli Enti Competenti, in modo da escludere qualsiasi prelievo non registrato.

18.4. In caso di guasto dei suddetti apparecchi, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione alla Società. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, è conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.

18.6. Qualsiasi variazione delle modalità di approvvigionamento idrico deve essere comunicata per iscritto alla Società nel termine di trenta giorni.

18.5. Il cliente ha l'obbligo di consentire alla Società l'accesso all'insediamento durante lo svolgimento delle attività.

Art. 19 – Controlli della Società

19.1. La Società è autorizzata all'effettuazione dei controlli, delle verifiche e dei prelievi ritenuti necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

19.2. Il Cliente ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste e di fornire l'accesso all'insediamento dal quale origina lo scarico, ovvero di consentirne l'accesso per il campionamento.

19.3. I valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

19.4. I controlli di cui al punto 19.1 vengono effettuati dalla Società in accordo con le prescrizioni di legge.

19.5. La Società ha facoltà di effettuare il campionamento, con motivazione espressa nel relativo verbale, su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento (di routine, di emergenza, ecc.).

19.6. Le spese occorrenti per l'effettuazione dei controlli e delle analisi in sede istruttoria sono a carico del cliente secondo quanto previsto nell'**allegato A**, parimenti nell'ipotesi di successivi accertamenti da parte della Società che evidenzino un superamento dei valori limite dichiarati.

19.7. Per particolari e motivate condizioni la Società ha facoltà di imporre l'installazione di idonea strumentazione di controllo, misura e registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative tipiche dello scarico.

19.8. Tale strumentazione dovrà avere caratteristiche approvate dalla Società. Le spese per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione della strumentazione sono a carico del cliente.

Art. 20 – Inosservanza delle norme

20.1. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti, in caso di inosservanza del presente regolamento la Società procede secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un congruo termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, nell'ipotesi in cui si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione nell'ipotesi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e/o per l'ambiente.

TITOLO II – INSEDIAMENTI DOMESTICI

Art. 21 – Domanda di allacciamento

21.1. Il cliente che intende allacciarsi alla fognatura deve presentare domanda alla Società in triplice copia (di cui una per l'utente) e su supporto informatico, utilizzando l'apposita modulistica, corredata con i dati e la documentazione prevista dalla legge e/o richiesta dalla Società, e redatta da tecnico abilitato. La documentazione dovrà comunque prevedere:

- a) planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore.
- b) planimetria, in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per le acque meteoriche con il loro recapito finale.
- c) sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze in grado di garantire un regolare deflusso della acque, del pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- d) particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
- e) descrizione di elementi identificativi dello scarico quali:
 - numero unità immobiliari, dati catastali;
 - numero e destinazione d'uso dei locali da cui derivano gli scarichi;
 - eventuali attività artigianali o commerciali connesse;
 - fonti di approvvigionamento idrico.
- f) relazione tecnica che dichiari sia i quantitativi medi annui, sia quelli di punta nel giorno di massimo consumo che defluiscono dall'insediamento, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;

21.2. La Società, previo pagamento da parte dell'utente dei diritti e delle spese dovute per l'espletamento della pratica, provvede, nel termine di giorni trenta dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere di sua competenza.

Art. 22 – Modalità di innesto alla pubblica fognatura

22.1. L'innesto dell'allacciamento alla pubblica fognatura deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire sulla generatrice superiore del tubo con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con la Società. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

22.1 L'allacciamento dell'Utente dovrà avere origine da un pozzetto di ispezione da realizzare al limite della proprietà privata ispezionabile dal gestore e dotato degli opportuni pezzi idraulici per le operazioni di controllo e pulizia.

22.2. Le tubazioni di allacciamento alla pubblica fognatura, devono avere andamento esclusivamente rettilineo in sede stradale, salvo particolari deroghe che possono essere concesse dalla Società.

22.3. Tutte le opere devono, in ogni caso, essere realizzate secondo le norme vigenti, quelle della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o quanto prescritto dalla Società.

Art. 23 – Modalità di realizzazione degli allacciamenti

23.1. Le condotte di allacciamento alla rete gestita dalla Società devono essere il più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

23.2. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri che non potranno comunque essere inferiori a millimetri 120 e con adeguata pendenza.

23.3. I tubi vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.

23.4. I materiali usati per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami. Sono espressamente vietati i tubi in cemento non rivestiti.

23.5. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°.

23.6. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

23.7. Al fine di consentire una agevole manutenzione della fognatura interna, è consentito al cliente l'installazione di pozzetti, con pezzi speciali per l'ispezione, muniti di tappo a tenuta.

Art. 24 – Separazione acque bianche ed acque nere

24.1. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche.

24.2. Nell'eventualità in cui la rete fognaria gestita dalla Società sia di tipo separato, le canalizzazioni proseguono separate fino ai rispettivi recapiti. E' fatto assoluto divieto di immettere le acque bianche nel collettore fognario delle acque nere e viceversa ad eccezione di quelle accumulate nelle vasche di prima pioggia.

24.3. Se la rete gestita dalla Società è di tipo misto, le canalizzazioni proseguono separate e distinte fino al pozzetto di consegna posto a monte della rete gestita dalla Società; mentre le acque nere saranno immesse nella rete fognaria mista, le acque meteoriche, ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile, saranno smaltite in loco conformemente alle vigenti disposizioni di legge senza immissione nella rete fognaria. Diversamente l'immissione delle acque meteoriche nella fognatura dovrà avvenire secondo le prescrizioni della società.

24.4. Per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'intestatario dell'autorizzazione sarà responsabile degli scarichi e delle relative richieste di autorizzazione agli Enti competenti.

Art. 25 – Visite di verifica durante i lavori

25.1. La Società ha facoltà di effettuare, durante l'esecuzione delle opere, visite di verifica atte ad accertare la loro rispondenza alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 26 – Allacciamenti insediamenti esistenti – modifiche

26.1. Nell'ipotesi di insediamenti abitativi esistenti, e ricadenti in zone servite da reti fognarie ma non ancora allacciati alla fognatura nera, l'Amministrazione Comunale, in accordo con la Società, provvede all'emissione e alla notifica dell'invito / ordinanza di allacciamento, stabilendo altresì un congruo termine per il relativo adempimento.

26.2. Se l'insediamento risulta essere allacciato ad una preesistente rete di fognatura nera, il cliente ha l'obbligo di presentare, su invito della Società ed in conseguenza della ristrutturazione e/o attivazione di nuovi tratti, una relazione tecnica sullo stato di fatto della rete interna.

26.3. Qualsiasi modifica alla rete interna e/o alle opere di allacciamento deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società contestualmente ad una nuova richiesta di allacciamento correlandola con la documentazione prevista all'art. 21.1

26.4. Le modifiche di cui al punto 26.3 dovranno sempre avvenire nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento fatta salva la possibilità di derogarvi, per casi assolutamente particolari, previo parere positivo della Società, utilizzando la rete esistente, le colonne di scarico per la ventilazione e con l'installazione di un unico sifone al limite di proprietà, assicurando tuttavia l'idoneità dei materiali di cui all'art. 23.

26.5. Nell'ipotesi in cui l'insediamento sia già allacciato alla fognatura, ma non ne sia stata ancora avanzata formale richiesta di allacciamento, il cliente ha l'obbligo di adempiere nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della Società.

Art. 27 – Attestazione corretta esecuzione

27.1. Il cliente, ovvero il tecnico da questi formalmente incaricato, sottoscrive sotto la propria personale responsabilità, la certificazione attestante la rispondenza delle opere realizzate alle specifiche tecniche di cui alle disposizioni del presente regolamento, oltre al trasmettere la documentazione richiesta ai precedenti articoli

27.2. Il cliente, ovvero il tecnico di cui al comma precedente, risponde dell'asseverazione secondo la vigente legislazione in materia di dichiarazioni false o mendaci ed uso di atti falsi.

27.3. La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite di verifica al fine di accertare la rispondenza delle opere realizzate alle disposizioni di cui al presente regolamento.

TITOLO III – INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Art. 28 – Domanda di allacciamento alla fognatura

28.1. Il cliente, quale legale rappresentante di un insediamento industriale, che intenda conferire nella rete di fognatura pubblica i reflui provenienti dagli immobili adibiti alle attività di lavorazione, deve presentare la seguente documentazione, in triplice copia, redatta da tecnico abilitato, oltre che su supporto informatico secondo le indicazioni dalla Società:

- planimetria generale della zona, in scala 1:2.000, estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione nella rete, con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare. Dovranno altresì essere indicate: le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale, il tracciato delle singole reti di fognatura interna; le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pre-trattamento o di depurazione; il pozzetto di consegna ed il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura gestita dalla Società; il percorso delle tubazioni di acqua potabile; pianta, sezione e schema di processo degli impianti di pre-trattamento o di depurazione esistenti od eventualmente proposti.
- sezione, in scala 1:100, che riporti il profilo della condotta con le relative pendenze che dovranno essere maggiori o uguali al 3%, il pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- particolari, in scala 1:20, del previsto pozzetto di collegamento al collettore e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà.
- progetto dell'impianto fognario in scala 1:200 o 1:100, o in altra scala eventualmente richiesta, riportante l'esatta ubicazione del fabbricato, i tracciati delle tubazioni nere con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale;
- relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dallo stabile ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione. Dalla relazione dovranno inoltre risultare: la descrizione del ciclo produttivo, dei mezzi tecnici impiegati e della/e lavorazione/i originante/i lo scarico; la descrizione del sistema complessivo di scarico; la descrizione dei sistemi di pretrattamento utilizzati per il conseguimento dei valori limite di emissione o l'eventuale proposta di installazione; la quantità, le caratteristiche chimiche-fisiche, il recapito e le modalità di smaltimento degli eventuali fanghi/reflui di risulta; la descrizione dei manufatti della rete interna con l'indicazione dei materiali utilizzati, delle modalità di posa e dei criteri di dimensionamento; calcoli idraulici ed igienico - sanitari se richiesti.

28.2. Insieme alla relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere fornita alla Società copia del contratto intercorrente fra il cliente e il fornitore che effettua lo smaltimento degli eventuali fanghi / reflui di risulta.

28.3. Ogni e qualsiasi modifica progettuale che abbia ad intervenire deve essere preventivamente comunicata per iscritto e prodotta in copia alla Società.

28.4. La Società, previo pagamento da parte dell'utente dei diritti e delle spese dovute per l'espletamento della pratica, provvede, nel termine di giorni sessanta dalla presentazione della richiesta, all'emissione del parere di sua competenza

Art. 29 – Modalità di allacciamento alla fognatura

29.1. L'immissione dell'allacciamento alla pubblica fognatura gestita dalla Società deve avvenire, di norma, in una cameretta di ispezione stradale. In caso di assenza del pozzetto di ispezione, l'immissione nel collettore principale deve avvenire sulla generatrice superiore del tubo con l'utilizzo di idonei pezzi speciali che garantiscano la perfetta tenuta idraulica e meccanica. Nel caso le altezze disponibili non siano sufficienti, le modalità di allacciamento dovranno essere concordate con la Società. L'innesto sulla condotta principale dovrà comunque avvenire ad una quota superiore all'80% del suo diametro.

29.2. Le condotte di allacciamento alla rete devono essere più possibile corte e rettilinee, adeguatamente protette contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posate su letto di sabbia o calcestruzzo magro.

29.3. Ogni colonna di scarico delle acque nere in uscita dal fabbricato deve essere, di norma, dotata al piede di sifone idraulico a tubo, munito di tappo per l'ispezione e ventilato con tubazioni di diametro adeguato da prolungarsi fino al tetto. In caso di ristrutturazione è consentito derogare al prolungamento della ventilazione del sifone fino al tetto, salvo non intervengano sostanziali alterazioni sulle caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi.

29.4. Le reti interne di acque reflue derivanti dall'attività industriale, quelle reflue assimilabili allo scarico domestico ovvero quelle bianche, devono essere fra di loro distinte.

29.5. Le condotte ed i manufatti per lo scarico assimilabile al domestico devono essere realizzate in conformità alle specifiche del presente regolamento relative agli scarichi domestici.

29.6. Le condotte ed i manufatti per lo scarico di reflui industriali devono essere dimensionati alla portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.

29.7. I materiali utilizzati devono essere compatibili con le sostanze caratterizzanti i singoli scarichi, lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami.

29.8. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta, idonei a resistere in sicurezza e senza perdite di gas o liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria. E' vietato l'utilizzo di tubi in cemento non rivestito.

29.9. I cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angolatura da 30° a 45°.

29.10. Nessuna condotta può immettersi in un'altra di diametro minore; i passaggi da una condotta di diametro minore ad una con diametro maggiore devono avvenire utilizzando pezzi speciali.

29.11. E' richiesta l'installazione di camerette di ispezione ogni qualvolta ciò sia ritenuto conveniente per la corretta gestione dell'allacciamento, evitando nel contempo volumi di ritenzione.

29.12. Il pozzetto di campionamento e per l'eventuale misurazione dello scarico devono essere installati in prossimità del confine di proprietà in modo tale da consentire il diretto e immediato svolgimento delle attività di controllo. Se l'area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata, dovrà esserne garantito e consentito in qualsiasi momento e senza indugi l'accesso al personale della Società. La Società ha facoltà di richiedere l'installazione di

ulteriori pozzetti di campionamento da posizionarsi a valle di eventuali impianti di pre-trattamento ed a monte di eventuali confluenze.

29.13. Tutte le opere devono, in ogni caso, essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dalla Società.

Art. 30 – impianti di trattamento del Cliente

30.1. Il conseguimento dei limiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura può essere perseguito dal cliente con l'installazione di idonei impianti di pre-trattamento o depurazione.

30.2. Tali impianti, se installati, devono risultare conformi agli elaborati progettuali di cui all'art. 28.

30.3. Deve in ogni caso essere fornita alla Società una relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, da cui risulti la idoneità e la capacità di trattamento conformemente ai limiti di scarico prescritti, oltre alla conformità alla normativa vigente.

30.4. La Società provvede alla sigillatura della saracinesca di intercettazione dell'eventuale condotta di by-pass dell'impianto, riservandosi la facoltà di prescrivere, anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che l'impianto interno venga dotato di vasche di accumulo aventi una capacità di almeno 48 ore di fuori servizio. Tali vasche dovranno essere prontamente attivate nell'ipotesi di fuori servizio delle strutture private, ovvero di quelle della Società. In questo ultimo caso la Società potrà selezionare lo scarico tramite gli organi di intercettazione eventualmente installati.

30.5. La titolarità degli impianti di cui ai commi precedenti viene riconosciuta in capo al cliente, il quale si assume la responsabilità per il loro corretto funzionamento ed i relativi oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo altresì a proprie spese al regolare smaltimento di ogni residuo prodotto.

30.6. Il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente e per iscritto alla Società qualsiasi inconveniente che possa costituire motivo di un fuori servizio dell'impianto, di un suo ridotto rendimento, ovvero di manutenzione straordinaria del medesimo.

30.7. Nell'ipotesi di cui al comma precedente la Società ha facoltà di prescrivere limitazioni allo scarico per tutta la durata del fuori servizio dell'impianto.

30.8. Il cliente ha l'obbligo di consentire alla Società l'accesso al sito dell'impianto per gli opportuni accertamenti.

Art. 31 – Prescrizioni sugli allacciamenti

31.1. Il cliente deve presentare alla Società la richiesta di allacciamento alla fognatura, motivandone la relativa qualifica e corredando la medesima della documentazione di cui all'art. 28.

31.2. L'Amministrazione Comunale competente, in accordo con la Società, provvede, se del caso, a notificare al cliente di un insediamento non abitativo, il termine entro cui presentare la documentazione richiesta.

31.3. I manufatti di allacciamento alla fognatura devono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 28,29, 30.

31.4. Il cliente ha l'obbligo di installare un pozzetto di campionamento ogni volta che dall'attività svolta abbia origine uno scarico non identificabile con le acque reflue prodotte da un insediamento abitativo (domestico).

31.5. Il pozzetto di campionamento, di tipo e dimensioni approvate dalla Società, deve avere, di norma, una profondità pari al doppio del diametro dello scarico, misurata al di sotto del tubo di uscita dal pozzetto.

31.6. Il manufatto di cui al punto 31.4 precedente deve essere installato a valle di ogni immissione ed a monte dell'eventuale confluenza con altri scarichi derivanti dal medesimo insediamento.

31.7. Le colonne di scarico devono essere individuali.

31.8. la Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento le verifiche di cui all'articolo 25.

Art. 32 – Spese istruttoria pratica

32.1. L'autorizzazione all'allacciamento è subordinata al versamento da parte del cliente delle spese per le attività e l'istruzione della pratica riportate nell' **Allegato A**.

Art. 33 – Durata autorizzazione attivazione scarico – modifiche dello scarico

33.1. Il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico di cui al punto 5.1, eseguito in conformità agli elaborati di cui all'articolo 28, si intende di durata quadriennale dal momento del rilascio. Il rinnovo di detta autorizzazione dovrà essere richiesta, ai sensi di legge, almeno un anno prima della scadenza.

33.2. Ogni variazione di carattere strutturale e/o di destinazione d'uso che abbia ad intervenire, e che determini modifiche qualitative/quantitative dello scarico, presuppone la comunicazione alla Società ed alla presentazione della documentazione a sostegno come indicato negli artt., 28 e 30 o, in alternativa della asseverazione di cui all'art.27. Ogni variazione che presenti una diminuzione dei quantitativi di acque scaricate e/o dei limiti allo scarico, si intende automaticamente accettata fatta salva la verifica della correttezza e della veridicità della documentazione presentata.

Art. 34 – Scarichi assimilabili ai domestici

34.1. L'allacciamento alla fognatura da parte del cliente titolare dello scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche, non soggetto ovvero soggetto ai sensi del punto 31.2, avviene presentando la documentazione di cui all'articolo 28. L'allacciamento avviene a seguito della asseverazione da parte del tecnico abilitato di cui all'art.27 ed al nulla osta della Società.

34.2. La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, secondo le modalità di cui all'articolo 19, visite di controllo atte ad accertare la conformità dello scarico ai valori limite.

34.3. Il mancato rispetto dei valori limite di cui al punto precedente, determina la qualifica dello scarico come scarico di acque reflue industriali comportando, in seconda istanza, l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente legislazione in materia.

Art. 35 – Riconoscimento assimilabilità

35.1. L'assimilabilità viene riconosciuta alle acque reflue che presentano caratteristiche qualitative equivalenti a quelle degli scarichi domestici, ovvero alle acque reflue di cui

all'articolo 28 comma 7 del D. Lgs. 152/1999 così come modificato dall'articolo 9 comma 7 D. Lgs. 258/2000 e successive modifiche e integrazioni. I valori di emissione dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti e/o richiesti dal gestore dell'impianto di depurazione.

Art. 36 – Ammissibilità degli scarichi – strumenti di misura

36.1. Le acque di scarico provenienti da processi industriali sono ammesse in fognatura a condizione che le medesime presentino caratteristiche qualitative e quantitative compatibili con la funzionalità delle strutture gestite dalla Società deputate allo stoccaggio e al convogliamento delle acque reflue e conformi ai valori limite stabiliti e / o richiesti dal gestore dell'impianto di depurazione.

36.2 Le acque meteoriche dovranno essere smaltite come previsto dalla norme vigenti, dalle disposizioni degli Organi competenti e della Società, in relazione anche al dimensionamento ed alle caratteristiche degli impianti di trasporto, collettamento e depurazione disponibili .

36.3 La Società si riserva di prescrivere l'installazione di adeguati strumenti per la misura e la registrazione dei volumi scaricati oltre che delle loro caratteristiche chimico – fisiche, anche mediante l'utilizzo di campionatori automatici per il prelievo. Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche stabilite dalla Società, dovranno essere installati a cura ed a spese del cliente. Gli strumenti dovranno, inoltre, essere sigillabili ed accessibili da parte del personale della Società. Il cliente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare tempestivamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.

Art. 37 – Domanda di autorizzazione allo scarico

37.1. La presentazione degli elaborati progettuali di cui al punto 28, rispettosi delle specifiche tecniche di allacciamento di cui alle norme per gli allacciamenti di insediamenti industriali del presente regolamento, deve essere accompagnata dalla domanda di autorizzazione allo scarico, a firma del legale rappresentante, dalla quale risultino:

- a) dati identificativi del legale rappresentante, dell'insediamento industriale e dell'unità industriale originante lo scarico;
- b) gli estremi catastali dell'area sulla quale insiste l'insediamento , individuazione del numero di unità immobiliari e relativi dati catastali,
- c) la/le fonte/i di approvvigionamento idrico, specificando le caratteristiche dello strumento di misura utilizzato nel caso in cui avvenga autonomamente;
- d) il quantitativo medio annuale di acque da prelevare e scaricare, suddiviso anche per ogni specifico processo produttivo;
- e) relazione tecnica illustrante il numero di persone che si prevede possano risiedere nell'insediamento e gli abitanti equivalenti stimati, ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- f) la descrizione del sistema complessivo di scarico;
- g) le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico;
- h) lo strumento utilizzato per la misurazione della portata degli scarichi;
- i) il sistema depurativo utilizzato per il conseguimento del rispetto dei valori limite di emissione;
- j) i provvedimenti da adottarsi nell'eventualità di un disservizio o di emergenza.

37.2. La descrizione di cui al precedente punto 1 lettera g) deve essere supportata da un certificato di analisi eseguite secondo metodica APAT CNR IRSA, rilasciato da un laboratorio accreditato, di cui deve esserne rilasciata copia alla Società e del cui contenuto il legale rappresentante si assuma la responsabilità. Su richiesta scritta del cliente ed a suo carico, l'effettuazione dei controlli qualitativi può essere demandata alla Società.

37.3. La Società si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento verifiche e campionamenti atti ad accertare la rispondenza dei valori dichiarati ai limiti di emissione di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D. Lgs. n. 152/1999 e s.m.i..

37.4. L'attivazione dello scarico, subordinata al rilascio dell'autorizzazione, viene consentita dalla Società previa verifica tecnica di rispondenza ai valori limite di cui alla tabella 3 – allegato 5 del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i. ovvero ai valori limite stabiliti dal gestore dell'impianto di depurazione.

37.5. La Società, in accordo con il gestore dell'impianto di depurazione, potrà concedere deroghe, anche in senso meno restrittivo, ai valori limite di cui al punto precedente. Tali deroghe non potranno riguardare i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.

37.6. La richiesta di autorizzazione di cui ai commi precedenti deve altresì essere avanzata dal cliente, titolare di un insediamento industriale o commerciale di produzione di beni, già allacciato alla fognatura ma non regolarmente autorizzato.

37.7. Il termine di presentazione della richiesta di cui al punto 38.7 è di 60 giorni dalla notifica da parte della Società.

Art. 38 – Durata dell'autorizzazione

38.1. L'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne richiesto il rinnovo, secondo la procedura prevista. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

38.2. Ogni e qualsiasi variazione abbia ad intervenire sulla qualità e sulla quantità delle acque reflue scaricate, ovvero sull'identificazione e/o classificazione dell'insediamento, deve essere immediatamente comunicata per iscritto alla Società.

38.3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il cliente ha l'onere di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico ovvero l'integrazione di quella in essere.

38.4. In caso di passaggio di titolarità dell'attività da cui si origina lo scarico, il nuovo titolare non può utilizzare l'autorizzazione rilasciata al precedente titolare, ma deve munirsi di una nuova specifica autorizzazione.

Art. 39 – Parametri per la determinazione delle tariffe

39.1. La determinazione della tariffa da applicare al cliente titolare dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, avviene sulla base di quanto dal medesimo dichiarato e prodotto in sede di istruttoria e/o successivamente rilevato dalla Società in sede di controllo, inerente i parametri stabiliti contrattualmente. Ulteriori sostanze potranno essere prese in considerazione e assunte a parametri di riferimento qualora eccedenti i limiti di emissione previsti ovvero ritenuti significativi dalla Società.

39.2. I valori allo scarico utilizzati per la determinazione della tariffa e per il controllo del rispetto dei limiti sono riferiti ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. La Società ed il titolare dello scarico potranno accordarsi per una diversa determinazione dei tempi di prelievo, purchè il campione che ne scaturisce sia comunque rappresentativo.

39.3. Il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente per iscritto alla Società qualsiasi variazione di carattere qualitativo e / o quantitativo abbia ad intervenire sui parametri di cui al precedente punto 39.1.

39.4. E' fatta salva la facoltà per la Società di effettuare in qualsiasi momento i controlli e verifiche di cui all'articolo 19.

Art. 40 – Assoggettamento a tariffa

40.1. Le tariffe per le utenze civili, in ragione dell'approvvigionamento idrico, sono quelle stabilite dall'Autorità d'Ambito e le tariffe per le utenze produttive, diversificate secondo la quantità e la qualità delle acque scaricate, sono quelle stabilite dalla Società in accordo con l'Autorità d'Ambito e le vigenti disposizioni di legge.

40.2. Sono tenuti al pagamento della tariffa tutti i clienti della Società che utilizzino la rete fognaria, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale l'utilizzo avviene.

40.3. Alla tariffa come sopra esposta devono essere aggiunti l'IVA ed ogni altra tassa, onere, diritto stabilito dalle norme e/o dagli organi competenti.

40.4. La quota relativa al servizio di depurazione è sempre comunque dovuta quando è in funzione un impianto di depurazione terminale, nel caso in cui la fognatura ricevente lo scarico ne sia sprovvista, ovvero nel caso in cui l'impianto di depurazione non raccolga tutte le acque di scarico provenienti dagli insediamenti compresi nel territorio servito o il medesimo non sia temporaneamente attivo.

Art. 41 – Tariffa reflui produttivi

41.1. Il Cliente, titolare di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, è tenuto al pagamento di una tariffa annua calcolata in conformità alle disposizioni degli Organi Competenti e/o ad eventuali specifici accordi con la Società. I criteri per la determinazione delle tariffe degli scarichi produttivi non assimilabili ai civili è disciplinata nell'**allegato B** al presente regolamento.

41.1. Il cliente è tenuto a presentare alla società denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno. A tale denuncia dovranno essere allegate le analisi eseguite nell'anno di competenza.

41.2. La Società procede, sulla base di quanto denunciato, alla liquidazione della tariffa supportata dalla lettura del misuratore dell'acqua potabile prelevata e/o del misuratore della portata scaricata.

41.3 Il servizio sarà addebitato al cliente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dalla Società.

41.4. La riscossione della tariffa di cui alle precedenti disposizioni avviene con modalità previste per la clientela dell'acquedotto e/o altre se indicate in fattura

Art. 42 – Tariffe reflui domestici o assimilabili

42.1. Per il servizio di raccolta, convogliamento e depurazione di acque reflue domestiche o assimilabili, la tariffa viene determinata dalla Autorità d'Ambito .

42.2. Nel caso in cui l'approvvigionamento idrico avvenga in modo autonomo il cliente deve presentare alla Società, entro il 31 gennaio di ogni anno una denuncia relativa al volume d'acqua prelevato nell'anno precedente: in tal caso il servizio sarà addebitato al cliente con un'apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e degli accertamenti eseguiti dalla Società.

42.3. La riscossione della tariffa di cui alle precedenti disposizioni avviene con modalità previste per la clientela dell'acquedotto.

Art. 43 – Penalità e more

43.1. L'omessa o ritardata denuncia di cui agli articoli precedenti, comporta l'applicazione di penalità e more stabilite nel singolo atto autorizzativo.

43.2. Il mancato pagamento della tariffa di cui all'articolo 40 e seguenti, nei termini indicati nelle fatture, costituisce inadempimento contrattuale legittimante la decadenza del rilascio della dichiarazione di conformità all'allacciamento ovvero dell'autorizzazione allo scarico. La decadenza è comunicata per iscritto dalla Società al cliente titolare dello scarico, fermo restando il pagamento di quanto dovuto comprensivo degli eventuali interessi per il di ritardato pagamento, senza necessità per la Società di procedere alla preventiva costituzione in mora del debitore.

Art. 44 – Interventi potenziamento ed estensione rete

44.1. In caso di interventi di potenziamento ed estensione della rete fognaria, con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Comune interessato dall'intervento e alla Società la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta deve essere corredata dal progetto esecutivo dell'opera firmato da un tecnico abilitato, sul quale la Società esprimerà il suo parere di conformità tecnica.

44.2. Nella progettazione devono essere adottate soluzioni che conseguano la massima funzionalità e il minimo costo di esercizio, mettendo in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete, e in particolar modo, la quantità e la qualità dei liquami convogliati, il calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, del tracciato, le pendenze, le opere speciali, nonché l'ubicazione dei singoli pozzetti di ispezione, che devono essere posti ad ogni cambiamento di direzione e, nei tratti rettilinei, fino ad una distanza massima di 50 metri uno dall'altro.

44.3. Nei casi in cui particolari condizioni tecniche (di tracciato, pendenze, dimensionamento, ecc.) lo giustifichino, la Società può variare tale distanza, mantenendo comunque la funzionalità per gli interventi manutentivi. Le dimensioni minime in pianta di detti pozzetti d'ispezione devono almeno essere di metri 1,00 x 1,20, e, in altezza, di metri 1,70, ove possibile.

44.4. Qualora si tratti di area già parzialmente edificata, deve essere incluso l'elenco degli stabilimenti industriali, con descrizione delle relative attività e degli scarichi previsti, in termini di caratteristiche qualitative e quantitative.

44.5. Per i nuovi insediamenti, o in caso di rifacimento di opere di urbanizzazione, deve essere prevista, fatte salve diverse indicazioni, la realizzazione di fognature separate; è fatto

divieto di recapitare le acque raccolte da fognature bianche in reti di fognatura nera o mista; la Società in presenza di casi particolari e eccezionali può autorizzare tali immissioni, valutata la fattibilità tecnico-economica. Compiuti gli accertamenti di ufficio, finalizzati a verificare la capacità ricettiva dei collettori e degli impianti di depurazione, la Società comunica al richiedente l'approvazione del progetto con le eventuali prescrizioni. Durante la realizzazione dei lavori, il cui inizio dovrà essere formalmente comunicato preventivamente alla Società, contestualmente al nominativo dell'impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, la Società si riserva la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera impartendo al Direttore dei Lavori le eventuali prescrizioni da eseguirsi. Terminata la realizzazione dell'opera di fognatura, l'esecutore dell'opera richiederà la visita di verifica per la conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato, a cui devono presenziare i proprietari o i loro rappresentanti, per fornire le informazioni necessarie, nonché quant'altro richiesto per il controllo delle opere, come specificato dal presente Regolamento.

Art. 45 – Controversie

46.1. Per ogni controversia abbia a sorgere tra le parti in dipendenza dello svolgimento del servizio di fognatura è esclusivamente competente il Foro di Bergamo.

ALLEGATO "A" AL REGOLAMENTO SERVIZIO FOGNATURA

Premessa

Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA e di qualunque imposta ed onere non espressamente indicato. Prestazioni non comprese tra quelle indicate saranno quantificate secondo il prezzario della Società o, in mancanza, secondo il prezzario della C.C.I.A.A. di Bergamo di volta in volta vigente. L'aggiornamento dei prezzi del presente allegato avverrà in base all'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

1. CONTRIBUTI ALLACCIAMENTO

<i>Per qualunque lavoro</i>	<i>a preventivo</i>
-----------------------------	---------------------

2. DIRITTO DI ALLACCIAMENTO E SPESE ISTRUTTORIA PRATICA:

<i>Per scarichi domestici</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Quota base per ogni allacciamento	<i>cad.</i>	<i>50,00</i>
Quota variabile per ogni unità immobiliare (appartamento) servita dall'allacciamento	<i>cad.</i>	<i>25,00</i>

(In caso di diversa destinazione dell'immobile, per il calcolo delle unità immobiliari equivalenti si assume convenzionalmente un volume unitario di 300 mc)

<i>Per scarichi industriali</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Vediallegato		

3. INTERVENTI E SOPRALLUOGHI

<i>Interventi e sopralluoghi</i>	<i>u.m.</i>	<i>€</i>
Sopralluoghi per verifiche e/o per ragioni infondate o comunque imputabili all'utente	<i>cad.</i>	<i>50</i>
Chiamata pronto intervento causa imprese	<i>cad.</i>	<i>100</i>
Interventi per allacciamenti su richieste infondata dell'utente	<i>cad.</i>	<i>100</i>